

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3639

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VALLASCAS

Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Presentata il 1° giugno 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è volta ad abrogare il reato di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 278 del codice penale.

Tale proposta trova fondamento nella considerazione che la citata disposizione, riconoscendo una tutela rafforzata al Capo dello Stato rispetto a quella prevista per ciascun cittadino, solleva numerose perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale in relazione al principio di eguaglianza che è posto alla base della Costituzione.

L'articolo 278 del codice penale prevede, infatti, che « Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Tale disposizione configura una fattispecie anomala in cui a fronte di condotte criminose identiche e di pari disvalore sono previste sanzioni diverse a seconda che le

condotte medesime siano realizzate a danno del Capo dello Stato o di un privato cittadino. Appare opportuno sottolineare, infatti, che la reputazione dei privati è tutelata dalle disposizioni in materia di reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale che prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro.

In aggiunta, si rileva che le tutele previste dall'articolo 278 del codice penale hanno una valenza onnicomprensiva, come ritenuto concordemente dalla dottrina secondo la quale la citata fattispecie comprende sia l'offesa al prestigio del Capo dello Stato in ragione della carica ricoperta sia quella all'onore individuale inteso come onore personale o come reputazione.

Il reato di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, inoltre, solleva ulteriori perplessità in merito alla salvaguardia di diritti fondamentali quali la libertà di espressione e di critica sanciti

dall'articolo 21 della Costituzione. A tale riguardo, è opportuno ricordare che nella storia repubblicana tale reato è stato contestato a giornalisti, a politici e a personaggi pubblici che avevano fatto uso di espressioni che se non fossero state rivolte al Presidente della Repubblica sarebbero potute rientrare nella normale e legittima dialettica democratica.

Di fatto, l'articolo 278 del codice penale è la manifestazione di un vecchio retaggio basato sulla concezione del rapporto tra i cittadini e lo Stato delineato dal codice Rocco, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, che nel libro secondo « Dei

delitti in particolare » disciplina dapprima i delitti contro la personalità dello Stato (titolo primo) e quasi da ultimo i delitti contro la persona (titolo dodicesimo), immediatamente prima dei delitti contro il patrimonio (titolo tredicesimo).

Si tratta, quindi, di un'inaccettabile disparità di trattamento tra i cittadini che rappresenta un *vulnus* al principio di eguaglianza posto alla base del nostro ordinamento democratico.

La presente proposta di legge si compone di un articolo unico che, per le ragioni sopra richiamate, dispone l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.



18PDL0189160